

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Change of entity type		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Manifatture Sigaro Toscano S.r.l.		05/08/2008	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A.		
Street Address:	Largo Toniolo 6		
City:	Rome		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	0		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 2			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2531107	TOSCANO GARIBALDI	
Registration Number:	2538816	TOSCANO ANTICA RISERVA MONOPOLI DI STATO ITALIA	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(202)783-6031		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	(202) 783-6040		
Email:	PTO-TM-Email@rothwellfigg.com		
Correspondent Name:	Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, pc		
Address Line 1:	1425 K Street NW		
Address Line 2:	Suite 800		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20005		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	1570-591		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, pc		

CH \$65.00 2531107

Address Line 1: 1425 K Street NW
Address Line 2: Suite 800
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20005

NAME OF SUBMITTER:	Brian E. Banner
Signature:	/Brian E. Banner/
Date:	06/24/2008

Total Attachments: 36

source=1570-591DOC#page1.tif
source=1570-591DOC#page2.tif
source=1570-591DOC#page3.tif
source=1570-591DOC#page4.tif
source=1570-591DOC#page5.tif
source=1570-591DOC#page6.tif
source=1570-591DOC#page7.tif
source=1570-591DOC#page8.tif
source=1570-591DOC#page9.tif
source=1570-591DOC#page10.tif
source=1570-591DOC#page11.tif
source=1570-591DOC#page12.tif
source=1570-591DOC#page13.tif
source=1570-591DOC#page14.tif
source=1570-591DOC#page15.tif
source=1570-591DOC#page16.tif
source=1570-591DOC#page17.tif
source=1570-591DOC#page18.tif
source=1570-591DOC#page19.tif
source=1570-591DOC#page20.tif
source=1570-591DOC#page21.tif
source=1570-591DOC#page22.tif
source=1570-591DOC#page23.tif
source=1570-591DOC#page24.tif
source=1570-591DOC#page25.tif
source=1570-591DOC#page26.tif
source=1570-591DOC#page27.tif
source=1570-591DOC#page28.tif
source=1570-591DOC#page29.tif
source=1570-591DOC#page30.tif
source=1570-591DOC#page31.tif
source=1570-591DOC#page32.tif
source=1570-591DOC#page33.tif
source=1570-591DOC#page34.tif
source=1570-591DOC#page35.tif
source=1570-591DOC#page36.tif

ENGLISH TRANSLATION

Registration No.28189

Collection No.11610

SHAREHOLDERS MEETING OF LIMITED LIABILITY COMPANY

ITALIAN REPUBLIC

The day eight of the month of May of the year two thousand eight

May 8, 2008

in Rome, Largo Toniolo, 6, at 3.25 p.m. before me, Dr. Nicola Atlante Notary Public in Rome, registered with the Notary Bar Association of Rome

appeared

Aurelio Regina, born in Foggia on August 15, 1963 who declares to have elected domicile for the purpose of this deed at the company's registered offices as indicated below

whose personal identity, I, Notary Public, am aware of.

The appearing person declares to act in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the following company:

“MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SRL”

with registered offices in Rome, Largo Toniolo, 6, Roster of Companies of Rome, Fiscal code and VAT No. 09037861003, Chamber of Commerce No. 1134841, corporate capital Euro 100,000.00 fully paid-in, fiscal domicile at the company's registered offices

who asks me to

draft the minutes of the Shareholders' meeting of the aforementioned company

and to this aim declares

- that he acts as Chairman of the Shareholders' meeting in accordance with the company's by-laws having being designated by the attending corporate capital;
- that the Shareholders' meeting of today was duly convened in accordance with the applicable laws and company's by-laws

to decide upon the following agenda

- 1) *omissis*;
- 2) transformation of the company in a corporation, with previous increase of the corporate capital to Euro 10,000,000.00 (*omissis*) relating and consequent by-laws modifications, among which the change of name to render it consistent with the new legal form;

(*omissis*)

Preliminarily, the attending corporate capital declares to be aware of the Agenda and to not object to its discussion.

Therefore, the Chairman

A

reminds the Shareholder's meeting that there is a proposal to transform the company in a corporation:

- by increasing the corporate capital from Euro 100,000.00 to Euro 10,000,000.00

(omissis)

- by modifying the current by-laws as necessary to render them consistent with the new type of company, without changing, among others, the: corporate office's municipality, duration, corporate purpose, way of managing and Board of Directors' composition, powers of the Board of Directors, legal representation, end of the annual fiscal year, while modifying, among others, the corporation's name and corporate capital;

B

(omissis)

(omissis)

as no one needs clarifications, the Chairman opens the floor for voting.

1

The Shareholders' meeting unanimously decides to transform the company in a corporation;

and therefore

2

to increase the corporate capital from Euro 100,000.00 to Euro 10,000,000.00 *(omissis)*

3

(omissis)

4

(omissis)

5

to modify the current by-laws as necessary to render them consistent with the new company's type, without modifying, among all others the: registered office's municipality, duration, corporate purpose, way of managing and Board of Directors' composition and powers, legal representation, end of the annual fiscal year and, conversely, modifying, among others, the corporation's name and corporate purpose;

6

to definitely approve, article by article and globally, the text of the by-laws reported at the bottom of these Shareholders' minutes;

7

(omissis)

8

to entrust the Board of Directors and for the latter the Chairman and the Managing Director severally, to implement today's decisions.

Therefore the Chairman of the Shareholders' meeting:

- for the subsequent formalities hereby represents:
- that the text of the by-laws coordinated with Article 2436 of the Italian Civil Code is the one that the Chairman showed me and that I wrote at the bottom of these minutes;

(omissis)

declares the Shareholders' meeting closed at 3.45 p.m.

"Manifatture Sigaro Toscano" S.p.A. BY-LAWS

TITLE I

NAME – ADDRESS - DURATION – PURPOSE – DOMICILE

ARTICLE 1 – CORPORATE NAME

- 1.1. The name of the corporation is "Manifatture Sigaro Toscano Società per Azioni" or in short Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. or M.S.T. S.p.A.

(omissis)

Signed: Aurelio REGINA – Dr. Nicola ATLANTE, Notary Public

(omissis)

Repertorio N. 28189

Raccolta N. 11610

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno otto del mese di maggio

(8 maggio 2008)

in Roma, largo Toniolo 6;
alle ore 15,25

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

Aurelio Regina, nato a Foggia il 15 agosto 1963 che si dichiara domiciliato ai fini di questo atto presso la sede sociale ove appresso.

Della identità personale di esso comparante io Notaio sono certo.

Il comparante dichiara di agire quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione della seguente società:

"MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.R.L."

sede in Roma, largo Toniolo 6, Registro Imprese di Roma Codice fiscale e Partita IVA 09037861003, BEA n. 1134841, capitale euro 100.000,00 versato, domicilio fiscale nella sede

quindi si richiede

di redigere il verbale delle assemblee della indicata società

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto per designazione del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi, previa regolare convocazione secondo legge e statuto,

per deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) omissis;
- 2) trasformazione della società in società per azioni, previo aumento del capitale sociale ad euro 10.000.000,00 con utilizzo della riserva sovrapprezzo, modifiche statutarie inerenti e conseguenti, tra le quali quelle della denominazione per adeguarle al nuovo tipo;

= che la odierna assemblea ha già deliberato sul precedente punto all'ordine di giorno, come da verbale redatto dagli addetti della società;

= di aver già identificato e verificato la legittimazione dei seguenti soggetti:

- per deleghe da esso Presidente già acquisite agli atti sociali, i seguenti soci per le rispettive quote precisate dal Presidente e qui di seguito trascritte:

Italiana Tabacchi S.r.l., titolare di una quota di euro 79.500,00, rappresentata da Maria Mariniello, in sala;

Società per amministrazioni fiduciarie Spafid S.p.a., titolare di una quota di euro 20.500,00, rappresentata da Maria Mariniello, in sala;

e così per l'intero capitale di euro 100.000,00;

Registrato a UFFICIO ENTRATE ROMA S
n. B.S. 5 - 2008 n.ro 10715
scade Euro 336,00

- dell'organo amministrativo, oltre al Presidente, il consigliere delegato Piero Tamburini, in sala;
- del Collegio Sindacale, il Presidente Emilio Abbruzzese, in audie conferenza;
- che hanno giustificato l'assenza gli altri due sindaci effettivi Gianluca Settepani e Massimo Gentile;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Quindi il Presidente

A

ricorda che si propone all'assemblea di trasformare la società in azionaria:

- aumentando il capitale da euro 100.000,00 ad euro 10.000.000,00, mediante utilizzo fino a concorrenza di euro 9.900.000,00, della riserva sovrapprezzo iscritta in bilancio al 31 dicembre 2007, prima d'ora approvato dall'odierna assemblea, per il maggior importo di euro 52.428.207,00;
- adottando il sistema di amministrazione e controllo tradizionale ed affidando al collegio sindacale, ricercando i requisiti di legge, anche il controllo contabile;
- apportando al vigente statuto le modifiche necessarie ed opportune per l'adeguamento al nuovo tipo, senza modificare tra l'altro: comune ove è posta la sede, durata, oggetto, modalità di amministrazione e composizione dell'organo amministrativo, poteri dell'organo amministrativo, spettanza della legale rappresentanza, data di chiusura dell'esercizio annuale e modificando invece tra l'altro denominazione e importo del capitale;

B

si esibisce:

- stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2007, prima d'ora approvato dalla odierna assemblea, da cui risulta che: il capitale di euro 100.000,00 è stato interamente versato, non esistono perdite da coprire a norma di legge ed esiste una riserva sovrapprezzo di complessivi euro 52.428.207,00; ed io Notaio allego tale documento a presente verbale sub A;
- statuto coordinato con le modifiche come sopra proposte all'approvazione assembleare ed io Notaio lo trascrivo in calce al presente verbale.

I presenti confermano le risultanze dello stato patrimoniale qui allegato sub A.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente apre la votazione.

L'assemblea unanime delibera

1

2

di trasformare la società in azionaria;
e quindi

2

di aumentare il capitale da euro 100.000,00 ad euro 10.000.000,00, mediante utilizzo fino a concorrenza di euro 9.900.000,00 della riserva sovrapprezzo iscritta in bilancio al 31 dicembre 2007 per il maggior importo di euro 52.426.207,00 con conseguente riduzione di tale riserva ad euro 43.528.207,00;

3

di stabilire che il nuovo capitale sia suddiviso in numero 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, da attribuirsi ai due soci in proporzione alla quota di capitale attualmente da ciascuno posseduta;

4

di adottare il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, affidando al collegio sindacale anche il controllo contabile;

5

di apportare al vigente statuto le modifiche necessarie ed opportune per l'adeguamento al nuovo tipo, senza modificare tra l'altro: comune ove è posta la sede, durata, oggetto, modalità di amministrazione e composizione dell'organo amministrativo, poteri dell'organo amministrativo, spettanza della legale rappresentanza, data di chiusura dell'esercizio annuale e modificando invece tra l'altro denominazione e importo del capitale;

6

di approvare in definitiva articolo per articolo e nel suo insieme il testo di statuto trascritto in calce al presente verbale;

7

di confermare nelle rispettive cariche fino alle scadenze già fissate tutti i componenti degli organi amministrativo e sindacale e di confermare tutte le procure già rilasciate;

8

di dare mandato al Consiglio d'amministrazione e per esso al Presidente e disgiuntamente al Consigliere Delegato, per dare attuazione alle odierne delibere.

Quindi il Presidente dell'assemblea:

- per le successive formalità dà atto nel presente verbale:

- che il testo di statuto coordinato ex art. 2436 C.C., è quello che mi ha esibito e che ho trascritto in calce al presente verbale;

- che la società è proprietaria degli immobili nei Comuni di Lucca, di Foiano della Chiana e di Cava de' Tirreni di cui al documento che mi consegna e che io Noteio allego al presente verbale sub B/

- mi dispensa dalla lettura di quanto qui allegato;

3

= dichiara l'assemblea terminata alle ore 15,35.

Statuto di "Manifatture Sigaro Toscano" S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SOGGERIZIONE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. La Società è denominata "Manifatture Sigaro Toscano società per azioni" o in forma abbreviata Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. o M.S.T. S.p.A.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire, modificare e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie, rappresentanze, magazzini e altre unità locali, nonché trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al presente articolo.

2.3. L'organo amministrativo potrà altresì deliberare di istituire, modificare e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata al 31.12.2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto ed indiretto, tramite partecipazioni in società ed imprese, di attività nel campo della produzione, importazione, esportazione, trasporto e commercializzazione di tabacchi, articoli per fumatori e prodotti analoghi ed affini, anche attraverso rete elettronica ed informatica ed in settori con questi sinergici.

4.2 La Società può inoltre compiere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque connesse al medesimo, l'assunzione e la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, l'acquisto o cessione di crediti, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico. La Società, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, potrà assumere e concedere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, da Società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile. Sono in ogni caso escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

4.3 La Società potrà sia direttamente che indirettamente

acquistare, detenere, gestire e cedere aziende e partecipazioni di qualsivoglia natura in altre società o enti, in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi, complementari ed affini alle aree di attività.

4.4 L'attività finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico e dovrà avere carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale.

4.5 Restano escluse dall'attività sociale le attività riservate per legge agli iscritti ed albi professionali.

4.6 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

4.7 La Società potrà acquisire e commercializzare licenze, marchi, brevetti, know-how e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché acquisire e/o cedere in godimento e/o locazione aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

4.8 In ogni caso la Società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La Società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile per lo svolgimento degli incarichi alla stessa affidati.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, se nominati, sia anagrafico che elettronico e telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la società, e' quello risultante dal libro soci e/o da quanto comunicato per iscritto alla società con mezzi idonei a provarne la ricezione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) rappresentato da 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. I titoli azionari debbono essere nominativi, indivisibili. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

6.3. L'assemblea straordinaria, nei limiti imposti dalla legge, può deliberare di creare diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 del codice civile.

ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI --AZIONI

7.1. I conferimenti possono consistere in denaro e/o crediti e/o beni in natura ai sensi delle previsioni dell'articolo 2342 del codice civile.

7.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alle azioni da ciascuno possedute.

7.3. Ogni azione rappresenta una frazione del capitale sociale e comporta un proporzionale diritto agli utili nella misura che è stabilita dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto.

7.4. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

7.5. In caso di acquisto e/o operazioni su azioni proprie si applicano gli artt. 2357 e ss del codice civile.

7.6 Salvo per il caso di cui all'articolo 2446 del codice civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella decisione di aumento del capitale sociale che lo stesso possa essere attuato mediante offerta delle azioni di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso, come in ogni altro caso di esclusione in tutto o in parte dei diritti di sottoscrizione dei soci, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2437 del codice civile e del successivo articolo 12 del presente statuto. In tal caso la determinazione del valore del patrimonio sociale e delle azioni da liquidare sarà riferita alla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di aumento del capitale sociale in questione.

7.7 Il diritto dei soci di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura a favore della Società; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2437 del codice civile e del successivo articolo 12 del presente statuto. In tal caso la determinazione del valore del patrimonio sociale e delle azioni da liquidare sarà riferita alla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di aumento del capitale sociale in questione.

ARTICOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - PATRIMONI DESTINATI

8.1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e con delibera dell'assemblea straordinaria, ai sensi dei successivi punti 17.4. e 18.1. del presente statuto. In tal caso, la delibera di emissione ne disciplinerà le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di

inadempimento delle pretese e, se ammessa, la legge di circolazione.

8.2 La Società, può emettere, nel rispetto delle previsioni di legge, obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, con fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili. L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ai sensi dei successivi punti 17.4 e 18.1 ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli fissando i relativi limiti temporali e di importo.

8.3 Nel rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico - i soci, previo consenso individuale degli stessi, avranno facoltà di effettuare finanziamenti, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, a favore della Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tali finanziamenti saranno infruttiferi di interessi e compensi di qualsiasi natura, salvo diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

8.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 9 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - DIRITTO DI OPZIONE

9.1. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano per quanto non specificamente disciplinato del presente statuto gli articoli 2438 e 2445 e seguenti del codice civile.

9.2. La Società può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali, di quote o di azioni di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni.

9.3. La Società può aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire per mezzo di conferimenti in denaro, ma anche di beni in natura o di crediti, ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile.

9.4. In caso di aumento di capitale sociale, per le nuove azioni spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione alle azioni possedute da ciascuno di essi. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei modi e nei termini di cui all'art. 2441 del codice civile.

9.5. Il diritto di opzione spetta anche ai portatori di obbligazioni convertibili, se emesse.

9.6. I versamenti sulle nuove azioni sono richiesti, ferme le previsioni di legge, dall'organo amministrativo nel

termini e modi che reputerà convenienti.

9.7. A carico dei soci in ritardo nei versamenti sarà applicato un interesse nella misura del tasso Euribor a 6 (sei) mesi aumentato di 3 (tre) punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile e degli altri limiti di legge.

ARTICOLO 19 - CIRCOLAZIONE DEI TITOLI - DIRITTO DI PRELAZIONE

10.1. Le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi, le obbligazioni convertibili emessi dalla Società nonché i warrant e diritti di opzione all'acquisto di azioni sul capitale della Società (di seguito i "Titoli") sono trasferibili per causa di morte o per atto tra vivi, nei limiti che seguono e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni previste dall'articolo 2355 del codice civile.

10.2. Ai fini del presente articolo, per "Trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine - consensuali o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto dei Titoli - (e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altre ente, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" e "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione e la donazione) in forza dei quali si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità dei Titoli. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno i Titoli versando all'offerente la somma determinata dall'arbitratore secondo quanto in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria dei Titoli e la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo 10, ove la società fiduciaria esibisca ai soci titolari del diritto di prelazione la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione, nel caso di richiesta di trasferimento del mandato fiduciario; sono quindi soggetti a prelazione la costituzione del fiduciante senza costituzione della società fiduciaria, anche mediante trasferimento del relativo mandato fiduciario, e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria e soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

10.3. In caso di Trasferimento dei Titoli per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione,

diritto che è personale e non trasferibile a terzi secondo le modalità di seguito indicate. Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, i propri Titoli dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata a mano oppure A/R. inviata al domicilio di ciascuno degli stessi; la comunicazione di offerta deve contenere le generalità del cessionario, il numero dei Titoli offerti e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Salvo quanto previsto alla successiva clausola 10.4, i soci destinatari della comunicazione di cui sopra interessati ad acquistare i Titoli devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei Titoli cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, la dichiarazione di esercizio della prelazione (la "Comunicazione di Esercizio della Prelazione"), mediante lettera raccomandata A/R consegnata alle poste o a mano non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione. I soci che ne facciano contestuale richiesta avranno diritto ad una ulteriore prelazione sui Titoli non acquistati dagli altri soci; la Comunicazione di Esercizio della Prelazione dovrà indicare l'ammontare dei Titoli così richiesti, restando inteso che la ripartizione (salvo diverso accordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione ai titoli posseduti.

10.4. Nel caso in cui vi sia anche un solo socio che invii una Comunicazione di Esercizio della Prelazione con riferimento a tutti i Titoli offerti ma non concordi con la valutazione dei Titoli formulata dal socio cedente, ovvero nell'ipotesi in cui il Trasferimento non avvenga verso corrispettivo in denaro, il prezzo dei Titoli stessi sarà determinato da un terzo arbitratore, ai sensi dell'articolo 1473 del codice civile. A tal fine, ciascun socio dovrà richiedere nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione la nomina dell'arbitratore, che opererà secondo la seguente procedura.

10.4.1. Su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della Società che dovrà essere presentata entro 8 (otto) giorni dalla richiesta del socio nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede nominerà un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione dei Titoli. L'arbitratore dovrà essere scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 2397 del codice civile e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

10.4.2. L'arbitratore nominato dovrà rendere la propria determinazione entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'incarico, consegnando i risultati della stessa per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della Società, il quale entro 8 giorni dal ricevimento dovrà darne comunicazione scritta al socio trasferente e a tutti i soci che abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione;

10.4.3. al fine di elaborare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che vengono normalmente tenute in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

10.4.4. qualora il prezzo dei Titoli stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo indicato nell'offerta dal socio trasferente, il Trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo indicato nell'offerta dal socio cedente;

10.4.4. qualora il prezzo dei Titoli stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo indicato nell'offerta dal socio trasferente, il Trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

10.4.5. qualora il prezzo dei Titoli stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo indicato nell'offerta dal socio trasferente, quest'ultimo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione di trasferire i Titoli, dandone notizia ai soci che hanno inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico a mezzo lettera raccomandata s/r nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione del prezzo dell'arbitratore. Ove il socio trasferente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la/le Comunicazione/i di Esercizio della Prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

10.5. Le spese dell'arbitraggio saranno poste a carico dei soci che hanno richiesto la nomina dell'arbitratore, fatto salvo il caso in cui il valore dallo stesso determinato sia inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) rispetto al valore indicato nell'offerta in prelazione, nel qual caso le

spese medesima dovranno essere rimborsate dal socio offerente.

10.6. Nell'ipotesi di Trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo 10, il terzo acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei Titoli acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società; egli, inoltre, non potrà alienare i Titoli con effetto verso la società.

10.7. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia stato efficacemente esercitato dagli aventi diritto ai sensi del presente articolo 10, il socio offerente sarà tenuto ad effettuare il Trasferimento dei Titoli entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui abbia ricevuto l'ultima - in ordine cronologico - Comunicazione di Esercizio della Prelazione. Il pagamento del prezzo avverrà contestualmente al Trasferimento, a meno che il socio offerente, non abbia indicato nell'offerta, modalità e/o condizioni differenti di pagamento.

10.8. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le modalità descritte al presente articolo 10, il socio che intende procedere al Trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo dei Titoli entro i quindici (15) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto stesso. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendesse effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui al presente articolo 10.

10.9. In caso di morte di un socio, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro sessanta (60) giorni dalla loro conoscenza della morte del socio, con l'indicazione degli eredi o legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione. Il trasferimento agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto è subordinato al nudo gradimento dell'assemblea ordinaria della società, che sarà convocata entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione degli eredi e delibererà in tal caso con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale avente diritto al voto, escluse da tale diritto le azioni del socio defunto. Se il gradimento non è concesso, si farà luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio decedente. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi ed i legatari non saranno

iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

10.10. Le disposizioni di cui al presente articolo in tema di prelazione, si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti di costituzione dei Titoli in pegno. Inoltre, nel caso venga concesso diritto di pegno, il diritto di voto deve sempre permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto. Le limitazioni di cui al presente punto 10.10 non si applicano agli atti di costituzione in pegno di Titoli a favore di istituti di credito, e garanzia di finanziamenti erogati alla società stessa e/o a società da essa controllate.

10.11 Nel caso di Trasferimento del controllo di una società socio di minoranza della Società, anche nel caso in cui la partecipazione nella società sia oggetto di interposizione di società fiduciaria, è attribuito agli altri soci della Società il potere, così come previsto dall'art. 2337-sexies del codice civile, di riscattare i Titoli della Società detenuti da detto socio di minoranza. Pertanto, in detti casi, l'organo amministrativo del socio di minoranza dovrà inviare specifica comunicazione agli altri soci ed alla Società per raccomandata A.R., entro 5 giorni dalla data dell'avvenuto Trasferimento ("Comunicazione di Trasferimento"). Gli altri soci potranno esercitare il potere di riscatto delle azioni della Società detenute dal socio di minoranza, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, o, in sua assenza, entro 30 giorni da quando tutti gli altri soci sono venuti a conoscenza del Trasferimento, inviando al socio di minoranza e in copia alla Società apposita comunicazione ("Comunicazione di Riscatto"). Si procederà al riscatto delle azioni entro 15 giorni dalla data di determinazione del valore delle azioni da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Riscatto. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e, ove nominato, del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Ai fini del presente articolo 10, per la nozione di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile, anche nel caso in cui il controllo sia esercitato e/o riconducibile da e/o ad una persona fisica.

ARTICOLO 11 - NECESSO

11.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Il diritto di recesso spetta altresì ai soci:

a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nella ipotesi previste dall'art. 2497 quater del codice civile,

b) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

12.1. Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R. La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

12.2. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e se emesse devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

12.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del

collegio sindacale e, ove nominato, del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

12.5. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 del codice civile. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea a norma dell'articolo 2437 ter del codice civile. Ciascun socio ha diritto di prendersene visione e di ottenerne copia a proprie spese. Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

12.6. In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente sarà il seguente:

(A) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;

(B) se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio;

(C) l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e comunicata ai soci con raccomandata a/r entro il medesimo termine;

(D) per l'esercizio del diritto d'opzione è concesso un termine non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta;

(E) Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richieste, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste ineptate;

(F) Le azioni ineptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi;

(G) In caso di mancato collocamento delle azioni, entro 180 (cento ottanta) giorni dalla comunicazione del recesso - le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso

vengono rimborsate dalla società, utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma terzo, del codice civile;

(8) Qualora non vi siano utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia (commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 e seguenti del codice civile). Ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

13.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 del codice civile.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso di convocazione che dovrà riportare: (i) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante audio o video conferenza; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulta legalmente costituita.

14.2. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ritorno o telegramma spediti nel domicilio risultante dal libro soci oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro dei soci oppure con altri mezzi che comunque assicurino la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza ovvero ancora mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su "Il Sole 24 Ore" o su "Il Messaggero" o su "Italia Oggi" almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

14.3. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del codice civile, è consentito a due amministratori, se

nominati, e a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare. Se l'organo amministrativo o in sua vece il collegio sindacale non provvede, l'assemblea può essere convocata mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

14.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che la Società debba provvedere alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze connesse alla struttura ovvero all'oggetto della Società richiedano di prorogare tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.6. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA - DIRITTO DI VOTO

15.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto.

Non è necessario il preventivo deposito dei titoli e della relativa certificazione.

Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società, se le azioni sono nominative, provvede senza indugio dopo l'assemblea alla loro iscrizione.

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio, non è espresso.

15.2. Il socio moroso nei verbamenti non è legittimato, ai sensi delle previsioni dell'articolo 2364 del codice civile, a esercitare il diritto di voto.

15.3. I soci possono farsi rappresentare mediante semplice delega scritta anche con effetto per più di una Assemblea, da altra persona anche non socio, nel rispetto dei limiti

indicati dall'articolo 2372 del codice civile. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

15.4. Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente dell'assemblea e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dalla Società in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

15.5. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

15.5.1 che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

15.5.2 che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione/

15.5.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

15.5.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

15.5.5 che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione

15.6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere

utilizzate, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.

15.7. I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può che esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro soggetto eletto col voto della maggioranza dei presenti.

16.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea con le modalità di cui sopra e, occorrendo, da uno o più scrutatori (anche non soci), e nelle Assemblee straordinarie, da un notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

16.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

16.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate non voto dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono consistere in verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

16.6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espresse richieste degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

17.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la deliberazione sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla competenza dell'assemblea.

17.3. L'attribuzione all'organo amministrativo, da parte del presente statuto, della competenza ad adottare le deliberazioni che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza di quest'ultima.

17.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa espressamente riservata dalla legge e dal presente statuto.

17.5. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello statuto;
- b) la nomina e la sostituzione ed i poteri dei liquidatori.

Articolo 18 - Maggioranze assembleari

18.1. L'Assemblea della Società, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto al punto 18.2.

Articolo 19 - Norma per il computo del quorum

19.1. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea una sola volta. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

19.2. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge), e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

20.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 21 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

21.1. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

21.2. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 22 - COMPETENZA E POTERE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

22.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale e disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ARTICOLO 23 - AMMINISTRAZIONE - DURATA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. La Società potrà essere amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) nominati dall'Assemblea.

23.2. L'Amministratore Unico o gli amministratori possono essere anche non soci e durante in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

23.3. Sono a contraria deliberazione dell'Assemblea,

L'Amministratore Unico o gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

23.4. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, fino a 3 (tre) Vice Presidenti che, in ordine di età, sostituiscono il presidente nel caso di assenza o impedimento.

23.5. Il presidente del consiglio di amministrazione coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

ARTICOLO 24 - COMPENSO E RIMBORSI SPESE

24.1 All'Amministratore Unico e, ove costituito il relativo organo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il compenso deliberato dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

24.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

24.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 25- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

25.1. Ove la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile.

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel comune dove ha la sede la Società o altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, il Vice Presidente, un amministratore e il Collegio Sindacale lo reputino necessario.

26.2. La convocazione deve essere effettuata per iscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno degli amministratori - anche mediante fax, telegramma o messaggio di posta elettronica - con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, con 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

26.3. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

26.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere nominato in sua sostituzione dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate nel libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e da un segretario previamente nominato dagli intervenuti e scelto anche tra i non soci e non amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per il quorum deliberativo.

26.5. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

26.6.1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendoci ritenere svolta la riunione in detto luogo;

26.6.2 che sia consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

26.6.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

26.6.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26.7. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tale collegati o video collegati, valgono le norme previste all'art.15 in tema di assemblee.

26.8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

ARTICOLO 27 - DELEGHE DI POTERI - DIRETTORE GENERALE

27.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare tutti o parte dei propri poteri, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge e con esclusione delle materie di cui all'articolo 2381, quarto comma, del codice civile, ad uno o più dei suoi membri che assumono la qualifica di Amministratore Delegato.

27.2. Il Consiglio può altresì disporre che venga

costituito un comitato esecutivo. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

27.3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

27.4. L'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale stabilendone i poteri nel rispetto delle norme di legge. Il Direttore Generale può assistere, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

27.5. L'organo amministrativo, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale - questi ultimi se nominati e nei limiti dei poteri conferiti - potranno nominare direttori tecnici e procuratori per singoli atti e categorie di atti.

ARTICOLO 28 - POTERI DEL DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

28.1. L'Amministratore Unico/il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge e/o dal presente statuto.

28.2. La rappresentanza della Società verso terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, ovvero qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente nonché ove nominati e nei limiti dei poteri rispettivamente conferiti, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale.

28.3. I soggetti di cui al precedente punto 28.2. potranno delegare - nei limiti dei poteri ad essi spettanti - mediante procure, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - DURATA - RETRIBUZIONE E RIMBORSI - REVISORE

29.1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

29.2. I sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

29.3. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

29.4. Si applicano, per quanto non disposto dal presente Statuto, le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

29.5. L'Assemblea ordinaria sentito il Collegio Sindacale, potrà nominare un revisore/società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia, a cui affidare il controllo contabile della Società.

29.6. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ARTICOLO 30 - RIUNIONI, DELIBERAZIONI E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

30.1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta.

30.2. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

30.2.1. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

30.2.2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

30.2.3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

30.2.4. il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che provvederà alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

30.3. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, valgono le norme previste all'art.15 in tema di assemblee.

30.4. I sindaci devono assistere alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

39.5. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile - salvo che tale funzione non venga attribuita dall'Assemblea ordinaria ad un revisore/società di revisione ai sensi del precedente punto 39.5. - e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO V

BILANCIO - SCIoglIMENTO - CONTROVERSIE

ARTICOLO 31 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

31.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Il bilancio redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che la Società debba provvedere alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze connesse alla struttura ovvero all'oggetto della Società richiedano di prorogare tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

31.3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 32 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

32.1. Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserve legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto e reintegrato il limite stabilito dall'articolo 2436 del codice civile, e per il 95% (noventacinque per cento) alla ripartizione a favore dei soci, salva diversa destinazione che l'Assemblea ordinaria vorrà deliberare nei limiti consentiti dalla legge.

32.2. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 33 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

33.1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

33.2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 2487 del codice civile: a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società; c) la determinazione

dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, e blocchi di essi; e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ARTICOLO 34 - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

34.1. La società, previa eliminazione delle cause di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

34.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

34.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che conosci il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ARTICOLO 35 - CONTROVERSIE

35.1. Nella ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

ARTICOLO 36 - NORME DI RINVIO

36.1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinquantadue pagine e fin qui della cinquantatreesima di quattordici fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 19,35.

F.ti: Aurelio REGINA - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.

All. A
 ex Rec. 11610

STATO PATRIMONIALE
 al 31 Dicembre 2007

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	290.523		347.354	
2) Diritti di brevetto e di utilizzo opere dell'ingegno	18.333			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.000		45.000	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	157.439	470.289	181.548	574.012

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	36.637.916		37.342.234	
2) Impianti e macchinario	21.568.898		21.672.248	
3) Attrezzature industriali e commerciali	207.068		132.927	
4) Altri beni	494.041		378.823	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	193.600	58.801.383	853.152	60.187.174

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3) Crediti:				
c) verso controllanti	14.650			
d) verso altri	3.139	17.899	13.102	13.102

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

59.293.297 59.774.388

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.301.553		21.416.234	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	15.820.189		17.152.047	
4) Prodotti finiti e merci	8.523.288	43.716.060	8.241.000	46.809.381

II. CREDITI

1) Verso clienti	8.036.887		6.866.588	
4) Verso imprese controllanti	24.663.893		16.000.000	
4-bis) Tributari	6.457.800		1.205.928	
6) Verso altri	113.093	36.303.452	70.741	34.364.268

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	10.229		2.593	
2) Denaro e valori in cassa	15.371	25.091	1.868	4.441

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

82.044.093 70.868.080

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi	176.573	176.573	204.373	204.373
-------------------------	---------	---------	---------	---------

TOTALE ATTIVO

141.512.936 131.546.741

10/8

[Handwritten signatures and initials]

STATO PATRIMONIALE
 al 31 Dicembre 2007

PASSIVO	31.12.2007		31.12.2006	
	€		€	
A) PATRIMONIO NETTO				
I) CAPITALE		100.000		100.000
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO		52.428.207		52.428.207
IV) RISERVA LEGALE		20.000		
VII) ALTRE RISERVE		668.840		1.688.540
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.331.968		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		<u>58.548.715</u>		<u>54.215.547</u>
B) FONDI PER RISCHIE ONERI				
X) Altri	158.700	158.700		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.724.596		1.778.943
D) DEBITI				
K) Debiti verso banche			55.000.000	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	60.254.146		535.713	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	5.745.229		5.279.346	
L) Debiti verso fornitori	7.729.909			
M) Debiti verso controllanti	1.889.731			
N) Debiti tributari	1.100.488		2.289.488	
O) Debiti tributari	1.278.429		871.444	
P) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.899.933	80.980.338	1.400.085	79.879.044
Q) Altri debiti				
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
- Ratei e risconti passivi	60.587	60.587	72.307	72.307
TOTALE PASSIVO		<u>141.512.838</u>		<u>131.948.741</u>
CONTI D'ORDINE				
CONTI RISCHI				
Garanzie prestate	28.452.490	28.452.490	28.452.490	28.452.490
Fiduciarie a favore di terzi	492.490	492.490		

MR. B
al Rec. 11010

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI MANIFATTURE SIGARO TOSCANO

in Lucca:

a) stabilimento così censito in quel Catasto Fabbricati:

- Foglio 166 - n.2297 - sub.19 - categ.D/7 - Via Enrico Mattei snc - piani
T/L/2/3 - rendita euro 281.446=;

b) abitazioni così censite in Catasto Fabbricati di Lucca:

- Foglio 166 - n.2297 - sub.20 - categ.C/1 - classe 6 - consistenza 110mq,
superficie catastale 135 - Via Enrico Mattei - piano 7 - rendita euro
2.164,47;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.10 - categ.A/2 - classe 4 - vani 4 - sup.catastale
mq.60 - Via di Fontanella - piano 1 - rendita euro 320,20;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.11 - categ.A/2 - classe 4 - vani 3,5 - sup.catastale
mq.71 - Via di Fontanella - piano 1 - rendita euro 280,18;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.12 - categ.A/2 - classe 4 - vani 4 - sup.catastale
mq.61 - Via di Fontanella - piano 1 - rendita euro 320,20;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.13 - categ.A/2 - classe 4 - vani 3,5 - sup.catastale
mq.71 - Via di Fontanella - piano 1 - rendita euro 280,18;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.14 - categ.A/2 - classe 4 - vani 4 - sup.catastale
mq.61 - Via di Fontanella - piano 2 - rendita euro 320,20;

- Foglio 166 - n.2297 - sub.15 - categ.A/2 - classe 4 - vani 4 - sup.catastale
mq.118 - Via di Fontanella - piano 2 - rendita euro 320,20;

c) locale così censito in Catasto Fabbricati di Lucca:

- Foglio 166 - n.2297 - sub.21 - categ.A/2 - classe 4 - vani 6 - sup. catastale
mq.136 - Via Enrico Mattei - piano 1 - rendita euro 480,30;

d) terreni così censiti in Catasto Terreni di Lucca:

1) Foglio n. 168 - n. 1729 - seminativo arborato irriguo - cl. 2 - are 1.80 - r.d
euro 0,59;

2) Foglio n. 168 - n. 1731 - seminativo arborato irriguo - cl. 2 - are 0.45 - r.d
euro 0,27;

3) Foglio n. 168 - n. 1733 - seminativo arborato irriguo - cl. 2 - are 0.10 - r.d
euro 0,06;

- in Foliano della Chiana (Arezzo):

a) stabilimento così censito in quel Catasto Fabbricati:

- Foglio 22 n. 25 sub. 1 - categ. D/7 - Viale Umberto I° n. 55 - piani:
Terre/1°/2°/Sott.1° - rendita catastale Euro 36.018=;

b) abitazioni così censite in Catasto Fabbricati di Foliano della Chiana:

- Foglio 22 n. 25 sub. 2 - categ. A/4 - classe 4 - vani 9,5 - sup.catastale mq.
225 - Viale Umberto I° n. 55 - piani: Terre/1° - rendita catastale Euro 364,21=;

- Foglio 22 n. 25 sub. 3 - categ. A/3 - classe 3 - vani 9 - Viale Umberto I° n.
55 - piano 2° - rendita catastale Euro 604,25=;

- in Cava de' Tirreni (Salerno):

a) stabilimenti così censiti in quel Catasto Fabbricati:

- Foglio 23 n. 44 sub. 5 - categ. D/7 - Viale Crispi Francesco - piani T-1 -
rendita catastale Euro 96.200=;

- Foglio 25 n. 2 sub. 11 - graffiato con foglio 12 n. 392 - categ. D/7 - Via Pasquale
Atencelli n. 68 - piani T/1/sott. 1 - rendita catastale euro 154.040=;

b) abitazioni così censite in quel Catasto Fabbricati:

- Foglio 23 n. 44 sub. 3 - graffiato con il n. 381 sub. 4 - 382 - 405 e 444 -
categ. A/3 - classe 2 - vani 5,5 - Via Rosario Senatore - piano T - rendita
catastale Euro 398,51=;

- Foglio 25 n. 2 sub. 5 - categ. A/2 - classe 3 - vani 7,5 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 2° - rendita catastale Euro 361,63=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 6 - categ. A/2 - classe 2 - vani 4,5 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 2° - rendita catastale Euro 278,89=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 7 - categ. A/2 - classe 3 - vani 6,5 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 2° - rendita catastale Euro 406,76=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 8 - categ. A/2 - classe 2 - vani 3 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 3° - rendita catastale Euro 193,92=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 12 - categ. A/2 - classe 6 - vani 7 - sup.catastale mq. 159 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 7 - rendita catastale Euro 849,57=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 13 - categ. A/2 - classe 7 - vani 6,5 - sup.catastale mq. 126 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 7 - rendita catastale Euro 923,17=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 14 - categ. A/2 - classe 7 - vani 8 - sup.catastale mq. 117 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano terra - rendita catastale Euro 852,15=;

c) locali così censiti in Catasto Fabbricati di Cava de' Tirreni:

- Foglio 25 n. 2 sub. 9 - categ. C/6 - classe 4 - mq 61 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 7 - rendita catastale Euro 305,59=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 10 - categ. C/6 - classe 4 - mq. 25 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 7 - rendita catastale Euro 125,24=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 15 - categ. C/2 - classe 4 - mq. 4 - sup.catastale mq. 3 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 3° - rendita catastale Euro 16,32=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 16 - categ. C/2 - classe 4 - mq. 4 - sup. catastale mq. 3 - Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 3° - rendita catastale Euro 16,32=;
- Foglio 25 n. 2 sub. 17 - categ. C/2 - classe 4 - mq 4 - sup. catastale mq. 5 -

Via Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 3° - rendita catastale Euro 16,02=;

- Foglio 25 n. 2 sub. 18 - lastrico solare - sup. catastale mq. 607 - R.D. Euro 1,02=;

Atenolfi Pasquale n. 68 - piano 3° - senza rendita;

d) terreni agricoli così censiti in Catasto Terreni di Cava de' Tirreni:

- Foglio 12 particella 807 - seminativo - classe 2 - ca. 52 - R.D. Euro 1,02=;

- Foglio 12 particella 809 - seminativo - classe 1 - ca. 69 - R.D. Euro 1,55=;

- Foglio 12 particella 800 - seminativo - classe 1 - ca. 34 - R.D. Euro 1,21=.

AR

h

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma il, 13 Maggio 2008

